



SULL'OMISSIONE DI SOCCORSO: LE PERSONE NON "DIRETTAMENTE" COINVOLTE IN UN INCIDENTE SU STRADA

N

ell'ultima estate, fra le immagini del rogo in autostrada nei pressi di Bologna che hanno colpito alcuni commentatori più attenti, oltre quelle del disastro, un posto di rilievo spettava a quelle riguardanti le persone che occupavano la strada per fare foto, girare video e condividere 'la diretta' sui social.

Tutte apparivano noncuranti del pericolo (non certo solo potenziale) per sé e per altri. Ma soprattutto si mostravano restie agli inviti degli operatori di polizia a stare lontani, a mettersi al riparo, a lasciare libera la strada per favorire le attività di soccorso; inviti motivati dai rischi ancora incombenti, e quindi con la prioritaria finalità di evitare che il bilancio dell'incidente si facesse ancor più pesante, oltre che per consentire ai soccorritori di non essere ostacolati nelle loro attività.

Gli operatori di polizia intervenuti hanno in seguito raccontato più volte della fatica e del tempo perso per convincere queste persone ad allontanarsi, le quali sono apparse 'solo' preoccupate di immortalare il tragico momento, mentre il fuoco distruggeva tutto.

Ma queste persone, **non direttamente coinvolte** in un sinistro stradale nel loro agire, sotto l'aspetto giuridico rischiano qualcosa? Hanno messo a rischio, con il proprio comportamento, l'incolumità propria e altrui?

Il 'trovare' una persona ferita o altrimenti in pericolo, e non **prestare l'assistenza occorrente** può essere considerato al pari di trascurare il dovere di prestare soccorso?

Infine, non agevolare chi - di fatto - cerca di salvare i feriti, può essere un reato?

Con il presente contributo s'intende rispondere ai suddetti quesiti.

1. IL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO

Il fatto tipico descritto dall'**art. 593 c.p.** (*Omissione di soccorso*) punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro chiunque *trovando* abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa - per malattia di mente e di corpo, per vecchiezza o per altra causa - omette di darne immediato avviso all'Autorità (1° comma).

Inoltre, con la stessa pena è punito chi, *trovando* un corpo umano che sia (o sembri) inanimato, ovvero una **persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente** o di darne immediato

avviso all'Autorità (2° comma).

Se, infine, dalla condotta del reo derivi una lesione personale ovvero la morte, è prevista una circostanza aggravante (3° comma).

A completamento di un itinerario socio-giuridico iniziato nella seconda metà dell'800, la fattispecie descritta ha l'intento di censurare sul piano penale l'**inerzia colpevole** di colui che non ha soccorso, pur avendone la possibilità, una persona venutasi a trovare in una situazione di **pericolo per la vita o l'incolumità fisica**¹.

1.1 La quaestio delle definizioni - In merito alla relazione tra 'omittente' e 'pericolante', alcune divergenti interpretazioni dottrinali sul tenore letterale della norma in commento richiedono di dedicare uno spazio all'interpretazione giuridica dell'espressione «trovando» utilizzata dalla norma (sia al 1° che al 2° co.), che è stata così spiegata:

a. secondo una prima opinione, va interpretata:

(1) in senso letterale, come «rinvenire» o «imbattersi» nel 1° comma,

e come

(2) «trovarsi in presenza» nel 2° comma (e non soltanto «imbattersi») estendendo, di fatto, il significato del primo comma;

b. per una seconda opinione, va seguita in maniera rigorosa la lettera della norma. Pertanto, il 'trovare' comporta un contatto sensoriale - che può essere visivo od uditivo - con l'omittente e pericolante;

c. infine secondo una terza opinione, occorre fare riferimento all'impegno civico e morale (quale dovere di solidarietà sociale) che la norma vuole stimolare, trascurando l'interpretazione letterale.

Anche la giurisprudenza si è misurata su queste definizioni, variando nel tempo² la propria interpretazione.

Cambiando il tema, invece, nel concetto di «prestazione di assistenza» rientrerebbe anche l'adozione delle cautele atte a **limitare il danno** già riportato dalla persona offesa ovvero a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo (Cass., 14.12.2004, n. 3397).

1.2 Condotta - Si configura la fattispecie ex art. 593 c.p. nel momento e nel luogo in cui il soggetto obbligato, imbattutosi nelle situazioni di pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente durando la **permanenza** fino a che sia possibile all'omittente rimuovere la situazione di pericolo.

Pur se la predetta disposizione inquadra l'**obbligo di soccorso** in due situazioni distinte (previste rispettivamente al 1° e al 2° comma)³, ai nostri fini interessa l'ipotesi di cui al 2° comma: qui il reato consiste alternativamente⁴ nell'inosservanza dell'obbligo di «prestare l'assistenza occorrente» ovvero di «dare immediato avviso all'Autorità» (2° comma) nel caso di **noncuranza verso pericolanti**.

La predetta «**assistenza occorrente**»:

a) per la dottrina è quella che **appare necessaria** (obbligando il terzo a fare tutto il possibile⁵ per salvare il soggetto passivo/'pericolante') e che **si presenta possibile**.

Essa va calibrata di volta in volta in relazione al tempo, al luogo, ai mezzi, alle conoscenze e capacità pratiche di cui il singolo soccorritore dispone⁶ e va prestata immediatamente, in modo che essa possa essere **utile ed efficace**⁷;

b) per la giurisprudenza:

(1) è **qualsivoglia** aiuto o soccorso, **utile o adeguato, che appaia possibile e necessario**, in relazione allo stato e alla persona in pericolo, alle circostanze di modo, luogo e tempo e ai mezzi a disposizione dell'agente (Trib. Pavia, 26.9.1961), utile, ad attenuare, se non a elidere, la situazione di pericolo in cui si trova il ritrovato⁸;

(2) è da valutare di volta in volta in relazione allo stato della persona in pericolo, alle concrete circostanze e alle particolari qualità e condizioni dell'agente e ai mezzi di cui può disporre (Cass., 10.11.1937; 3.7.1935)⁹.

Per la dottrina, il **tentativo** non è considerato ammissibile in quanto - qualora accettato - porterebbe alla punizione della mera intenzione, contro il principio di offensività¹⁰; né possiede alcun rilievo la **causa**, se volontaria o fortuita, della situazione di pericolo.

Il delitto **ha natura permanente**: la situazione di pericolo o di danno che si viene a creare a seguito dell'omissione si protrae nel tempo, fino al perdurare della condotta dell'agente (Cass., 15.1.1969).

Il reato appartiene alla categoria dei **reati comuni**; tuttavia, l'individuazione dei destinatari degli obblighi ex art. 593 c.p. dipende dalla **situazione concreta** che si presenta al momento del 'ritrovamento'/prestare l'assistenza occorrente, che può concretarsi in una molteplicità di condotte e dall'interferenza reciproca dell'agire tra i vari soggetti imbattutisi nella situazione di pericolo¹¹.

Elemento soggettivo - Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il **dolo è generico** in quanto consiste nella consapevolezza della situazione tipica da cui scaturisce l'obbligo di soccorso, accompagnata dalla volontà di omettere la condotta dovuta: risponde, quindi, dell'omissione soltanto chi voglia non compiere un'azione che sa di dover compiere¹². Invece, non ricorre il dolo qualora l'omissione sia dovuta ad un **errore**, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita (Cass., 14.2.2013, n. 13310).

Lo stato di pericolo va accertato con **valutazione ex ante** e non **ex post** (Cass., 19.9.2006).

2. ASPETTI PROCESSUALI

Senza entrare nel dettaglio delle attività (minimale) tipiche dell'operatore di polizia che vanno svolte

nell'immediatezza dei fatti, va comunque ricordato che per il reato ex art. 593 c.p.:

a) stante i limiti edittali di pena visti all'inizio, non è consentita alcuna misura cautelare personale, né è consentito procedere all'arresto in caso di flagranza di reato o al fermo di indiziato di delitto;

b) la procedibilità è d'ufficio (in quanto non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere);

c) la prescrizione decorre dopo 6 anni;

d) la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.).

Inoltre, il reato è **aggravato** se dalla condotta omisiva del soggetto attivo deriva una lesione personale, con l'aumento della pena fino al terzo (circostanza a

effetto comune); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata (circostanza a effetto speciale - 3° comma).

Non importa che questi elementi aggravanti siano o meno rappresentati e voluti dall'omittente.

Da ultimo, va precisato che l'art. 593 c.p. troverà applicazione soltanto nei confronti delle **persone non direttamente coinvolte** in un sinistro stradale; per quelle, infatti, direttamente coinvolte è prevista l'applicazione dell'art. 189, comma 7, CdS¹³ quando l'omissione di assistenza alle persone ferite, in caso di incidente, è comunque ricollegabile al loro comportamento. ■

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

1 - *Categoria oggetto del delitto in commento, come si evince dalla collocazione normativa (Titolo XII 'Delitti contro la persona' - Capo I 'Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale').*

2 - *Nel dopoguerra per lungo tempo è stata accolta quella che ha inteso il 'trovare' come «semplice venire in qualsiasi modo a conoscenza». In seguito (a partire da Cass., 31.1.1978.), si è imposto l'orientamento restrittivo, fino a configurare (Cass., 15.3.2002; 15.10.1987) il delitto di omissione di soccorso solo al sussistere di un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali. È pacifico in giurisprudenza (Cass., 21.11.1974; 25.3.1959) che l'espressione 'trovando' non escluda la responsabilità di coloro che si siano trovati presenti sul luogo prima che si verificasse l'evento, oppure che abbiano assistito al fatto.*

3 - *Il pericolo:*

- *nel primo caso, non è attuale ma è inerente alla condizione della persona ritrovata (persone incapaci, abbandonate o smarrite): l'obbligo è adempiuto con l'immediato avviso all'Autorità;*

- *nel secondo caso, dove è attuale, l'obbligo si presenta in maniera alternativa, a seconda della capacità del soggetto e delle condizioni concrete del ritrovamento, nei termini di prestazione dell'assistenza occorrente o dell'immediato avviso all'Autorità.*

4 - *L'alternativa fra l'assistenza e l'immediato avviso all'Autorità va intesa nel senso che l'obbligo incombe unicamente quando non si è in grado di prestare il soccorso, per cui ne consegue che il primo dovere imposto dalla norma è quest'ultimo, ove ciò sia possibile (Cass., 15.1.1969; 19.5.1949).*

5 - *Sempre per la dottrina, l'eventuale impossibilità o incapacità di prestare l'assistenza non esime dall'obbligo di dare immediato avviso all'Autorità, segnalazione che deve essere immediata*

6 - *Per la giurisprudenza (Cass., 11.11.1968; 5.5.1964) l'accertamento in ordine alla prestazione del soccorso e alla sua idoneità costituisce giudizio di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in Cassazione soltanto per vizio della motivazione.*

7 - *Per una parte della dottrina l'assistenza prestata in ritardo potrebbe integrare l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 (cioè, l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato).*

8 - *L'omissione, in questo caso, è comprensiva sia della mancata prestazione dell'assistenza occorrente, sia dell'insufficienza di tale intervento, sia infine della ritardata prestazione del soccorso.*

9 - *L'assistenza di terzi, rivelatasi insufficiente, non esclude il reato per chi non abbia provveduto a prestare il proprio soccorso (Cass., 12 marzo 1962).*

10 - *Nel diritto penale italiano, il principio di offensività afferma che non vi può essere reato senza un'offesa ad un bene giuridico, cioè ad una situazione di fatto o giuridica, protetta dall'ordinamento, modificabile oppure offendibile per effetto di un comportamento umano.*

11 - *La dottrina in passato ha palesato dubbi con riferimento ai casi in cui più persone (a seguito dell'indifferenziato rivolgersi del precetto a 'chiunque') si imbattano contemporaneamente nella situazione di pericolo; ovvero in cui alcuni sopraggiungano dopo che altri siano già intervenuti.*

12 - *Per alcuni Autori, anche lo stato di dubbio sulla situazione di pericolo comporterebbe il dolo, sulla considerazione che essendo il presupposto del reato si incentra su una situazione di pericolo, il soggetto-agente nel dubbio (appunto) non può non ritenere sussistente, in termini di certezza alla sollecitazione ad agire che gli proviene dalla situazione concreta.*

13 - *In questa ipotesi, infatti, sussiste rapporto di specialità, con applicazione della sola norma contenuta nel Codice della strada.*